

Verbale di Assemblea del 04 dicembre 2022

In data 04 dicembre 2022, alle ore 12:00, si è riunita in seconda convocazione, dato che la prima è andata deserta, presso il ristorante Pizzeria Parco di Limana, in via Coi, 88 – 32020 Limana (BL), l'Assemblea dell'Associazione Micologica Bresadola APS - Gruppo di Belluno, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica e aggiornamento dell'art.9 dello Statuto ai termini del codice del Terzo Settore (art. 25 co. 2 D.Lgs. 117/17);
- 2) varie ed eventuali.

Alla presenza dei soci (presenti n. 39 + n. 10 deleghe su 94 soci iscritti all'Associazione) si discutono i punti all'ordine del giorno previsti dalla lettera di convocazione dell'assemblea del 14 novembre 2022.

L'assemblea nomina come Presidente dell'assemblea, il dott. Fabio Padovan (Presidente dell'Associazione), che procede alla nomina del segretario verbalizzante dell'assemblea il sig. Belluco Michele.

Constatato la validità del quorum dei soci presenti all'Assemblea, il Presidente dott. Fabio Padovan, prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica ed aggiornamento dell'art. 9 dello Statuto ai termini del codice del Terzo Settore (ai sensi dell'art. 25 co. 2 D.Lgs. 117/17), consistente nella seguente modifica: i soci onorari hanno diritto di voto e di accedere a cariche sociali (*la precedente formula riportava: "Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali"*). Tale modifica si è resa necessaria a seguito di comunicazione per posta elettronica in data 08 novembre 2022, della Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020, alla conclusione della verifica concernente le informazioni e i documenti necessari ai fini del consolidamento dell'iscrizione di codesta associazione nella corrispondente sezione del RUNTS;
- 2) Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno nessun argomento è stato portato in discussione da parte dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea riferisce che necessita provvedere all'approvazione del nuovo Statuto perché il nostro Gruppo deve assumere la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) ai sensi e nei limiti previsti nel Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni: ciò sia per le attività che le norme prevedono in materia di associazionismo, sia per rimanere un gruppo legato all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) con sede a Trento, che ha suggerito e sollecitato tale modifica statutaria.

Aggiunge che il nuovo Statuto, non presentando modifiche sostanziali, semplice aggiornamento di quello vigente, andrà registrato all'Agenzia Generale delle Entrate e poi trasmesso alla Regione per PEC per regolarizzare definitivamente l'iscrizione nel Registro Regionale di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla precedente versione.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente del Gruppo viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo Settore) ^{NON} ma è soggetto all'imposta di registro. (ART. 82 C.3,5 D.Lgs 117/2017)

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30.

Il Segretario
Michele Belluco



Il Presidente
Fabio Padovan



REGISTRATO A BELLUNO il 30 DIC. 2022
n. 1662 serie 3 Liquidati euro 6
(ESSENTE)

IL FUNZIONARIO
Roberto ZAFALON

firma surroga del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)



ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA APS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

- COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico di Belluno fondato in Belluno il 21/02/1970 costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (AMB), rispetto alla quale gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria ed assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA APS" – GRUPPO di Belluno, d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è in via San Cipriano, 32/a Castion, nel Comune di Belluno e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
2. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
3. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e dei criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale (A.P.S.) non riconosciuta che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.



Art. 3 – FINALITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

1. Il Gruppo persegue le finalità di cui sopra per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali quali, a titolo esemplificativo:

- 1) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- 2) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
- 3) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
- 4) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
- 5) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- 6) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- 7) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
- 8) organizzare Corsi di formazione per il rilascio del "patentino di



abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei”;

- 9) disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
 - 10) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico – formativo riservato ai soci.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo
 3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
2. Esso persegue le finalità indicate all'art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) attività di raccolta fondi
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente da parte degli associati;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

Art. 6 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.



1. Gli eventuali utili e l'avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. L'Associazione, inoltre, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1. Sono regolati dagli art. 7, 8 e 9 dello Statuto nazionale dell'AMB, che si ritengono qui integralmente trascritti.

TITOLO II - I SOCI

Art. 8 - ISCRIZIONE

1. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione all'associazione è aperta a tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta impegnandosi a versare la quota associativa, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell'A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell'A.M.B. può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione che deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nazionale dell'A.M.B. in occasione della successiva convocazione..

Art. 9 - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa

annuale riservata all'AMB e del contributo associativo riservato al Gruppo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

2. La quota associativa AMB ed il contributo riservato al Gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi hanno diritto di voto e di accedere a cariche sociali.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
 - b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia";
 - c) di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Se il socio è minorenne, il suo diritto di voto verrà esercitato per il tramite di chi ne ha la potestà genitoriale;
 - d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne.
 - e) Di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Socio ha il dovere:
 - a) di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo associativo riservato al Gruppo;
 - b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà di iscrizione (art. 8)
- b) parità di diritti e doveri (art. 10)
- c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per recesso del socio medesimo;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale;
 - c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo o ai soci ecc.);
 - d) qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di espulsione spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.
2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 13 – RIABILITAZIONE.

1. L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo o dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell'AMB.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO

Art. 14 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore);
 - e) Il Collegio dei Probiviri

Art. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria:

L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria è valida quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall'art. 21 del Codice Civile. Se prevista, anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare la maggioranza pari alla metà più uno dei Soci, previste per la prima convocazione.
3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - d) elegge i propri Delegati all'Assemblea nazionale A.M.B.;
 - e) approva le relazioni, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- g) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;
- h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o del presente Statuto;
- i) delibera sull'esclusione degli associati;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

- 6. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2372, secondo comma, del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
- 7. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante;
- 8. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.
- 9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.



Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 9 o 11 membri, comunque in numero dispari.
2. Essi restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le relazioni, l'eventuale bilancio sociale, ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, che sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo.
 - b. provvede alla straordinaria amministrazione;
 - c. predispone le liste elettorali;
 - d. convoca l'Assemblea dei Soci;
 - e. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - f. disciplina l'ammissione degli associati;
 - g. conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;
 - h. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
 - i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

j. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;

1. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
2. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il decano del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio stesso in materia elettorale.
3. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
4. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.
5. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
6. Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
7. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 – L'ORGANO DI CONTROLLO E L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea dei Soci stabilisce di non costituire l'Organo di Controllo, sino a che non sussistano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale;

- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Allo stesso modo stabilisce di non costituire l'Organo di revisione legale dei conti sino a che non sussistano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; in caso di nomina è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea dei Soci stabilisce di non costituire il Collegio dei Probiviri, in quanto in caso di necessità potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nazionale.

Art. 20 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di

rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

3. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I volontari/collaboratori sono assicurati dall'Associazione contro malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - NORME ELETTORALI

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno **30** giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno **90** giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 24 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci straordinaria con la maggioranza della metà più uno dei soci.
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
3. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, è demandato all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 25 – REGOLAMENTO

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea devolveranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 28- NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del 04 dicembre 2022, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.
3. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB, di cui fa parte, ed impegna i

propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.